



STU Reggiane Spa

Conoscenza, Innovazione, Creatività, Memoria

Società per la Trasformazione Urbana in Reggio Emilia

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - stureggiane@legalmail.it

Numero REA: RE 302139 - Codice Fiscale e Partita IVA 02662420351



Reggio Emilia
città
delle persone

**ATTIVITÀ CONVENZIONATA DI SUPPORTO ALLA STAZIONE
APPALTANTE DA PARTE DEL COMUNE DI REGGIO EMILIA**

piazza Camillo Prampolini 1 - 42121 Reggio Emilia RE - <http://www.comune.re.it/gare> -
tel. 0522 456367 - telefax 0522 456037

GARA EUROPEA

Gara mediante procedura aperta, ai sensi degli articoli 3 comma 1 lettera sss), 30 e 60 d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50, per l'affidamento del servizio di coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione dei lavori, ai sensi dell'articolo 92 del d.lgs. 9 aprile 2008 n. 81, in relazione alla esecuzione e ultimazione dell'opera *"Riqualficazione architettonica e funzionale dell'immobile denominato "Capannone 17" quale componente del "Parco dell'Innovazione, della Conoscenza e della Creatività" all'interno del Comparto di Riqualficazione Urbana "PRU_IP - 1a" dell'"Ambito Centro Inter Modale (CIM) e ex Officine Reggiane" in Reggio nell'Emilia*

CIG 768982110A

CUP J89J14000850007

CHIARIMENTO 5

E' pervenuta a questa stazione appaltante la richiesta che di seguito si riporta integralmente, facendo seguire le relative risposte.

><

Quesito 6

Si richiede se la garanzia provvisoria ai sensi dell'art.16 del disciplinare debba essere autenticata da notaio o è sufficiente la copia in originale

Risposta al quesito 6

Al punto 16.4 del disciplinare viene disposto che:

“In caso di prestazione della garanzia provvisoria sotto forma di fideiussione, questa dovrà:

- 16.4.2 essere prodotta in originale o in copia autenticata, ai sensi dell'articolo 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000 n. 445 e ss.mm. ii., ovvero in documento informatico sottoscritto con firma digitale, ovvero ancora in copia informatica di documento analogico, copia informatica a sua volta attestata autentica mediante apposizione di firma digitale da parte del pubblico ufficiale ovvero mediante apposita dichiarazione di autenticità, sottoscritta da pubblico ufficiale o dal notaio, il tutto ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;*
- 16.4.3 riportare l'autentica della sottoscrizione del rappresentante del Fidejussore, anche con le forme informatiche di cui al precedente comma;*
- 16.4.4 essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore, che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società che presta fidejussione in favore della stazione appaltante;*

Quindi è necessaria la copia originale, nella quale la sottoscrizione del rappresentante del fidejussore apposta sull'atto di fidejussione deve essere autenticata da pubblico ufficiale (notaio). L'atto di fidejussione deve essere altresì corredato da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio rilasciata dal rappresentante del fidejussore (e, dunque, dal fidejussore) che attesti che il dichiarante è in possesso dei poteri per validamente impegnare il fidejussore.

Quesito 7

Chiedo se quanto riportato a pag. 58, punto 17.1 del disciplinare, relativamente alla dicitura da riportare sulle buste è corretto o è un refuso? si parla di capannone 18 e non di 17

Risposta al quesito 7

Si tratta di mero errore materiale. La dicitura corretta da riportare sulle buste è “Procedura aperta per l'affidamento in appalto del servizio di coordinamento per la sicurezza per la realizzazione dei lavori di riqualificazione del Capannone 17 – PRU IP-1a ambito Ex Officine Reggiane”

Quesito 8

In relazione al punto 17.5.3 Documentazione attestante la professionalità del concorrente del disciplinare, si chiede se le schede relative ai servizi dovranno essere in un numero massimo di 5 in caso di A3 e di 10 in caso di A4 complessivamente per tutti i tre servizi scelti o per ciascun servizio un numero massimo di 5 in caso di A3 e di 10 in caso di A4 ovvero per un totale di 15 in caso di A3 e di 30 in caso di A4?

Risposta al quesito 8

La documentazione prodotta è da intendersi in un numero massimo di 5 in caso di A3 e di 10 in caso di A4 complessivamente per tutti i tre servizi scelti

Quesito 9

Relativamente al punto tabella delle categorie relativamente al punto OPERE DI BONIFICA P.03: "opere verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo", sono a richiedere se possono rientrare in tale categoria attività di c.s.e che il mio studio attua correntemente per A.I.P.O quali: attività di sfalcio su arginature di fiumi e torrenti, opere di manutenzione a verde in zone demaniali.

Risposta al quesito 9

Come indicato nella risposta al quesito n.1, si precisa che nel disciplinare è correttamente indicata la categoria delle opere di bonifica come "ID opera P.03", mentre è stata erroneamente riportata la descrizione della categoria "ID opera P.02- Opere a verde sia su piccola scala o grande scala dove la rilevanza dell'opera è prevalente rispetto alle opere di tipo costruttivo". La descrizione corretta della categoria "ID opera P.03" da prendere in considerazione è la seguente: "P.03 - Opere di riqualificazione e risanamento di ambiti naturali, rurali e forestali o urbani finalizzati al ripristino delle condizioni originarie, al riassetto delle componenti biotiche ed abiotiche".

In merito alla verifica dei requisiti di partecipazione, si riporta:

- quanto indicato all'art. 8 del D.M. 16 giugno 2016:
 1. *La classificazione delle prestazioni professionali relative ai servizi di cui al presente decreto è stabilita nella tavola Z-1 allegata, tenendo conto della categoria d'opera e del grado di complessità, fermo restando che gradi di complessità maggiore qualificano anche per opere di complessità inferiore all'interno della stessa categoria d'opera.* “
- quanto indicato al punto V delle Linee Guida n. 1 di attuazione del D. Lgs 18 aprile 2016 n. 50 "Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all'architettura e all'ingegneria":

“Ai fini della qualificazione, nell’ambito della stessa categoria edilizia, le attività svolte per opere analoghe a quelle dei servizi da affidare (non necessariamente di identica destinazione funzionale) sono da ritenersi idonee a comprovare i requisiti quando il grado di complessità sia almeno pari a quello dei servizi da affidare”.

Reggio nell’Emilia, li 6 dicembre 2018

STU Reggiane s.p.a.
Il Consigliere Delegato
(Luca Torri)
